

BOZZA SCHEMA CONVENZIONE TRA L'UNIONE COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA E L'ASSOCIAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA RETE IN AIUTO - 2026".

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 4 del 26/01/2026, recante "UNA RETE IN AIUTO" - PROGETTO DI COMUNITA PER LA CONOSCENZA DEL FENOMENO DELLA POVERTA, LA RILEVAZIONE DELLE SITUAZIONI DI BISOGNO E L'ATTIVAZIONE DI RISPOSTE COMUNITARIE IN COLLABORAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE, comprensiva dei relativi allegati.

Considerato che:

-
-

Visti:

-
-

Quanto sopra premesso tra:

l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) - C.F. 91311930373 rappresentata da....., domiciliata per la carica presso la sede dell'Unione, in Via dei Mille n. 9 - Casalecchio di Reno (Bo) (di seguito solo Unione),

E

l'Associazione..... rappresentata da....., domiciliato per la carica presso (di seguito anche solo Associazione),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto,

Articolo 1 - Oggetto

Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi descritti nel Progetto "Una rete in aiuto. 2026" di cui all'allegato A e alla proposta di intervento allegato C.

.....

Articolo 2 - Durata

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2027.

.....

Articolo 3 - Contatti

.....

Articolo 4 - Obiettivi ed Azioni

- Contrastare l'impoverimento materiale, culturale e di relazioni con azioni dirette all'utenza e con azioni di formazione/informazione rivolte ad operatori e/o cittadinanza.

- Intercettare tempestivamente le “nuove povertà”, forme di vulnerabilità generate da trasformazioni recenti e complesse del contesto sociale, economico e culturale.
- Far emergere situazioni di bisogno che rimangono nascoste, di persone/nuclei in difficoltà ma che non chiedono aiuto.
- Adottare un approccio dinamico alla rilevazione del bisogno per realizzare politiche inclusive e flessibili in grado di intercettare situazioni che cambiano anche tempestivamente.
- Contrastare la trasmissione ereditaria della condizione di povertà per i minori e i giovanissimi.
- Sostenere e potenziare la rete Comunitaria e del Terzo settore che opera con azioni di supporto ai beni materiali e di contrasto all’impoverimento.
- Sostenere l’esigibilità dei diritti di cittadinanza delle persone senza dimora, senza fissa dimora o in condizione di grave marginalità.
- Valorizzare interventi di supporto al raggiungimento dell’autonomia possibile superando la mera risposta assistenziale. In quest’ottica i cosiddetti “interventi di bassa soglia” sono visti come strumento per agganciare le persone, conoscere i bisogni reali e condividere un percorso di supporto.
- Sostenere la creazione di rapporti diretti e collaborazioni tra realtà associative, di volontariato, di cooperazione sociale, gruppi informali, enti religiosi, etc. che si occupano di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze, inclusione sociale, stili di vita solidali ed eco-sostenibili.
- Attivare e coinvolgere le cosiddette “antenne di comunità” (es. Medici, baristi, farmacisti, operatori di patronato, bibliotecari, etc...), soggetti che già operano a supporto di persone e nuclei in difficoltà e che possono entrare tra le risorse esistenti.

Articolo 5 - Ambito di intervento

L’ambito di intervento del Progetto e, di conseguenza, della presente Convenzione è l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Pertanto le attività realizzate dall’Associazione dovranno garantire una adeguata distribuzione territoriale e la possibilità di accedere alle misure per tutti i cittadini dei Comuni dell’Unione.

Articolo 6 – Risorse messe a disposizione dalle parti.

Per l’attuazione del Progetto oggetto della presente Convenzione, l’Associazione mette a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e/o umane (personale dipendente, volontari, prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, o altro, a qualunque titolo operanti) e/o finanziarie, proprie e di soggetti partner.

L’Unione riconosce all’Associazione il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi a fronte di apposita nota di debito emessa dall’Associazione con cadenza da concordarsi, corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa delle attività svolte dal soggetto attuatore o per esso dai soggetti partner individuati, in modo che l’Unione possa svolgere le attività di controllo ai sensi della normativa vigente e in riferimento ai vincoli di utilizzo dei finanziamenti dedicati. Le risorse messe a disposizione potranno essere utilizzate a rimborso di costi effettivamente sostenuti escludendosi ogni forma di rimborso forfettario e – come precisa la legge - di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

L'Associazione si impegna inoltre a conservare presso la propria sede tutti i giustificativi di spesa relativi alle azioni svolte nell'ambito di progetto e a renderle disponibili su richiesta dell'Unione.

L'importo massimo rimborsabile all'Associazione, nel periodo di durata della Convenzione, è di € € comprensivo di IVA, se dovuta, o qualsivoglia altro onere.

L'importo massimo rimborsabile all'Associazione per l'eventuale rinnovo sarà definito proporzionalmente sulla base della durata effettiva del rinnovo e dell'utilizzo delle risorse precedentemente disponibili.

L'Associazione collabora attivamente con l'Unione per il corretto monitoraggio e la corretta rendicontazione così come meglio specificato negli articoli seguenti.

Articolo 7 – Impegni delle parti.

Impegni dell'Unione per il tramite del Servizio Sociale Associato:

- garantire il costante all'Associazione nella realizzazione del progetto;
- facilitare le interconnessioni con altri soggetti coinvolgibili nella realizzazione del Progetto;
- facilitare le collaborazioni tra l'Associazione, Comuni dell'Unione, ASC InSieme;
- aggiornare costantemente i referenti politici sull'andamento del Progetto in un'ottica di valorizzazione dello stesso;
- erogare il contributo previsto in maniera regolare e programmata a fronte di documentazione prodotta sulle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, anche attraverso partner, collaboratori o altro, e di una relazione di attività per il periodo di riferimento;
- partecipare a selezioni e bandi, riservati ad Enti Pubblici, per il reperimento di risorse per azioni ulteriori coerenti con le finalità e gli obiettivi del Progetto. Tali azioni saranno realizzate dall'Associazione e saranno oggetto di specifico accordo operativo;
-

Impegni dell'Associazione

- individuare un Responsabile dell'attuazione del Progetto, referente unico per il Servizio Sociale Associato;
- realizzare le attività previste dalla presente Convenzione, dall'Avviso di selezione e dal Progetto;
- garantire e documentare una rete di collaborazione con altri ETS (OdV, APS, organismi religiosi, ONLUS, altro) presenti sul territorio dell'Unione al fine di attivare una rete comunitaria. Coordinare, assieme al Servizio Sociale Associato, azioni di supporto e potenziamento di tale rete;
- utilizzare gli strumenti di valutazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività e delle risorse impiegate condivisi con il Servizio Sociale Associato;
- partecipare attivamente alla Cabina di Regia e ad eventuali altri incontri di monitoraggio sull'attuazione del Progetto, coordinati dal Servizio Sociale Associato;
- collaborare con il Servizio Sociale Territoriale gestito da ASC InSieme;
- partecipare con i propri volontari e/o dipendenti e/o collaboratori a momenti di formazione/informazione realizzati sul territorio, inerenti le tematiche del presente progetto;
- prevedere report periodici sull'andamento delle attività con elementi quantitative e qualitative sul raggiungimento degli obiettivi e sull'utilizzo delle risorse;
- segnalare tempestivamente criticità o problematiche emergenti nell'attuazione del Progetto;

- garantire la collaborazione con il Servizio Sociale Associato in caso di integrazione di attività sulla base di ulteriori finanziamenti e con la garanzia di coerenza con le finalità previste dal presente Progetto;
- attivarsi per reperire ulteriori risorse da integrare a supporto della realizzazione delle attività descritte nel presente Progetto;
-

Articolo 8 - Monitoraggio e rendicontazione.

Con successive comunicazioni, l'Ufficio di Piano e Sociale metterà a disposizione dell'Associazione gli strumenti contabili e amministrativi (es. manuale del beneficiario contenente le dovute indicazioni operative, format, fogli di lavoro, etc...) per la rendicontazione dei finanziamenti utilizzati per il riconoscimento delle spese sostenute.

L'Associazione gestisce e risponde, nei confronti dell'Unione, delle spese sostenute anche dai soggetti partner.

Articolo 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Associazione, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica all'Ufficio di Piano e Sociale, con i modelli allegati alla presente Convenzione, gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione.

L'Associazione deve comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre sette giorni, ogni variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi. In difetto di tale comunicazione, l'Associazione non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei rimborsi, né in ordine ai rimborsi già effettuati.

L'Associazione dichiara di essere in possesso dei requisiti necessari, sottoscrivendo il documento allegato.....alla presente Convenzione.

Articolo 10 - Divieto di cessione.

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Unione. L'esecuzione delle azioni è in capo all'Associazione salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Associazione assume l'impegno – secondo il principio di buona fede – di comunicare all'Unione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Nel corso della validità della presente Convenzione, l'Associazione potrà avviare collaborazioni con altri partner presenti sul territorio per la migliore attuazione di quanto previsto nel Progetto complessivamente inteso e rispetto alle attività di propria competenza. Tali collaborazioni dovranno comunque essere preliminarmente approvate dall'Ufficio di Piano e Sociale, essere conformi alle attività del Progetto e non prevedere oneri aggiuntivi.

Articolo 11 - Assicurazioni e oneri relativi alla sicurezza

L'Associazione è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Unione è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione e del Progetto.

A tal fine l'Associazione si dota/è dotata di idonea copertura assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per la RCT/RCO per eventuali danni arrecati a persone e cose nell'ambito dell'attività svolta che deve essere valida per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Sono a carico dell'Associazione e dei partner gli oneri ad essi riconducibili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 12 – Trattamento dati personali

L'Associazione si impegna a dare piena applicazione al Regolamento UE 679 del 27 aprile 2016 (d'ora in avanti RGPD) con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni.

I dati personali di cui l'Associazione o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'Associazione o da chiunque collabori con essa per finalità diverse da quelle contemplate dalla presente Convenzione.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al RGPD comporta l'esclusiva e piena responsabilità dell'Associazione rimanendo l'Unione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L'Associazione, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dalla convenzione provvedendo a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati nel trattamento di che trattasi, ai sensi del RGPD, a impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla diretta sorveglianza.

L'Associazione dichiara di avere preso visione e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, allegato alla presente Convenzione.

.....

Articolo 13 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento dell'Unione, adottato con Deliberazione di Giunta n. 4/2025, l'Associazione attuatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, compresi i volontari, si impegnano, pena la risoluzione della Convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

.....

Articolo 14 – Risoluzione della Convenzione

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Associazione, l'Unione liquiderà le sole spese da questa sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- inosservanza reiterata degli impegni assunti;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Associazione;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Associazione;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto allegato;
- qualora l'Associazione si renda colpevole di frode;
- violazione non motivata della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., in merito all'obbligo di comunicazione delle entrate di natura pubblica, laddove applicabile in relazione all'importo del contributo.

Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione dell'Unione, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

L'Unione si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee. All'Associazione non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Articolo 15 - Rinvii normativi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Articolo 16 - Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Bologna.

Articolo 17 - Registrazione

La presente Convenzione, redatta nella forma della scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'Associazione.

Letto, firmato e sottoscritto

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Per l'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia

.....

Per l'Associazione

.....